

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 438)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati)
nella seduta del 22 gennaio 1969 (V. Stampato n. 336)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1969*

Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti
dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento delle spettanze dei messi di conciliazione non dipendenti dalle amministrazioni comunali.